

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

RICORSO

**CONTENENTE ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX ART. 56 D.LVO 104/2010 -
ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX ART. 55 D.LVO 104/2010**

PER

Le organizzazioni sindacali Cobas Lavoro Privato con sede in Roma Viale Manzoni 55 (cf. 97288740588) in persona del legale rappresentante Alessandro Nannini; ADL Cobas con sede in Padova Via Cavallotti n. 2 (cf. 92128460281) in persona del legale rappresentante Stefano Pieretti; SGB – Sindacato Generale di Base, con sede in Bologna Via D. Zampieri n. 10 (cf. 97742240159) in persona del legale rappresentante Rosella Chirizi, CUB Trasporti con sede in Roma Via Ponzio Comino 56 (cf. 97604440152) in persona del legale rappresentante Antonio Amoroso, AL Cobas con sede in Gallarate Via Pasubio 8 (cf. 91042870120) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giuseppe Lo Mastro ((LMSGPP39S21F839A) e Claudio Giangiacomo (cf. GNGCLD63A24A515F) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma Circonvallazione Trionfale n. 1 come da delega posta su separato foglio ma qui da intendersi come posta in calce al presente atto.

Gli avvocati Giuseppe Lo Mastro e Claudio Giangiacomo unitamente alla propria assistita chiede che le comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento siano effettuate alla pec giuseppelomastro@ordineavvocatiroma.org e claudiogiangiaco@ordineavvocatiroma.org e/o al fax 0644252095

ricorrenti

CONTRO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, fax 06 96514000 PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, fax 06 96514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti di

FEDERCONSUMATORI – federazione nazionale di consumatori e utenti -in persona del Presidente e legala rappresentante p.t. con sede in Roma Via Palestro n. 11 – pec federconsumatori-nazionale@pec.it

controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA E ADOZIONE DELLE RICHESTE MISURE CAUTELARI

della ordinanza n. 198 T, adottata in data 12.12.2023 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, (precettazione), con la quale è stata ordinata la riduzione a 4 ore dello sciopero nazionale nel servizio del trasporto pubblico locale proclamato per la durata di 24 ore nella giornata del 15 dicembre 2023 e dello sciopero nazionale degli autoferrotranvieri previsto per la stessa durata nella stessa giornata del 15 dicembre 2023, entrambi proclamati dalle OO.SS. ricorrenti unitamente a USB Lavoro Privato (all. 1)

Il presente ricorso è avverso ogni ulteriore atto presupposto e conseguente, comunque connesso e/o dipendente, anche non conosciuto dalla ricorrente ed espressamente il DPCM del 29.11.2022 pubblicato in G.U. n. 296 del 20.12.2022 contenente la *“Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri e relativi all’attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia”* (all. 2)

FATTO

Le ricorrenti sono organizzazioni sindacali rappresentativa dei lavoratori delle diverse categorie del settore privato, ivi compreso quello del trasporto, aderente alla Cobas Confederazione dei Comitati di Base, costituita dalle organizzazioni intercategoriale articolate sul territorio nazionale;

I Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB, CUB Trasporti e AL Cobas unitamente a USB Lavoro Privato hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale e degli autoferrotranvieri per il giorno 27 novembre 2023. A seguito dell’ordinanza n. 197/T del 24.11.2023 (all.3) dello stesso Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che ne ordinava la riduzione a 4 ore (precettazione) le O.S. ricorrenti rinviavano l’astensione di 24 ore nel trasporto pubblico locale al 15 dicembre 2023 (all. 4);

Con l’Ordinanza 198/T il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti “Ferma restando l’osservanza delle fasce orarie di garanzia .. riduceva a 4 ore dalle 9,00 alle 13,00 del giorno 15 dicembre 2023 lo sciopero nazionale degli Autoferrotranvieri proclamato dalle strutture sindacali Cobas

Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB, CUB Trasporti e AL Cobas nonché lo sciopero del Trasporto pubblico Locale proclamato dall'Organizzazione sindacale AL Cobas e dall'Organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato.

Il provvedimento impugnato è illegittimo per i seguenti

MOTIVI

Incompetenza per illegittimità della delega; Violazione della legge 146/1990;

L'art. 8 della legge 146/1990 prevede espressamente che nel caso *“sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici ... (omissis)il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato ... (omissis) possa adottare con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ..”*.

Il provvedimento che oggi si impugna è stato assunto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti senza alcuna specifica delega da parte del Presidente del Consiglio né può ritenersi valida la delega generale e generica conferita con il DPCM del 29 novembre 2022 che contestualmente, per quanto di interesse si impugna.

Delega con la quale il Presidente del Consiglio attribuisce genericamente tutte le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti dalla legge 146/90, ai vari ministri *“per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza”* violando così anche la medesima legge 146/90 che pur prevedendo la possibilità, che il Presidente del Consiglio deleghi *“un Ministro”* all'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge, al comma 4 del medesimo articolo prevede l'obbligo, non delegabile, per il Presidente del Consiglio di darne comunicazione alle Camere.

Violazione dell'art.40 della Costituzione.; Violazione e falsa applicazione della Legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 1,2, 8, 12,13, 14,15, 16; Violazione e falsa applicazioni di tutti gli accordi in materia di sciopero nei servizio del trasporto; Eccesso di potere manifestatosi nei vizi sintomatici della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti, dell'illogicità e della contraddittorietà.

Carenza di motivazione e violazione degli artt. 3 e seguenti della legge 241 del 1990.

Con l'ordinanza di precettazione presentemente impugnata, si reiterano sostanzialmente tutte le motivazioni contenute nella precedente ordinanza, ignorando ancora come l'indizione dello sciopero, intervenuta con larghissimo anticipo, sia avvenuta nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di scioperi nei servizi pubblici essenziali, ed in particolare del servizio di trasporto pubblico, nell'ambito del quale ogni possibile aspetto dell'esercizio del diritto di sciopero è

minuziosamente disciplinato, oltre che dalla legge, dagli accordi, dai codici di autoregolamentazioni, dalle deliberazioni della Commissione di Garanzia dell'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali alle quali gli odierni ricorrenti hanno completamente ottemperato.

La Commissione di Garanzia dell'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, a mente dell'art. 13 della legge 146/1990 e s.m.e i., oltre al compito di valutare l'idoneità degli accordi, dei codici di autoregolamentazione, di adottare con propria delibera regolamentazioni provvisorie, ha anche i seguenti compiti: *“..... c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione; d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;*

e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;

f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;

g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti

interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;

h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui, all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;

i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;(omissis)”

Ora, nel caso di specie le organizzazioni sindacali ricorrenti si sono adeguate alle prescrizioni dell’Autorità indipendente del 30.11.2023 (all.nn.5 e 6) come peraltro espressamente riportato nell’ordinanza impugnata ove si legge “**PRESO ATTO che le Organizzazioni Sindacali destinatarie della predetta delibera, con distinte note del 1 dicembre 2023 hanno ottemperato all’indicazione della Commissione di Garanzia contenuta nella medesima nota**” (pag.1)

Il che sta a significare che l’azione di sciopero si pone nel rispetto della legge che regola l’esercizio del diritto di sciopero, ovvero degli accordi previsti dalla medesima legge 146/90 e valutati dalla stessa Commissione istituita dalla stessa legge 146/1990.

Resta quindi da valutare se il potere governativo sia stato esercitato in presenza di una effettiva situazione di necessità ed urgenza, non potendosi considerare tali le situazioni di ovvio ed anche significativo disagio che comunque derivano dalla indizione di uno sciopero nazionale dell’intera giornata del trasporto pubblico locale.

Tale situazione di disagio connessa ad una siffatta articolazione dello sciopero nello specifico settore del trasporto pubblico locale è ampiamente considerata e vagliata dagli ordinari strumenti di regolamentazione dello sciopero nel settore. Si tratta di una regolamentazione puntigliosa e particolarmente restrittiva, considerata dai soggetti indicati dalla legge quale il punto estremo di contemperamento tra il diritto costituzionalmente tutelato dello sciopero ed il diritto alla mobilità del cittadino utente. Sotto tale profilo, non può che considerarsi già valutato nel sistema ordinario *“la possibilità che si determini, nonostante le fasce orarie di garanzia di pieno servizio una criticità tale da non consentire, nell’arco di un’intera giornata, di avvalersi di modalità di spostamento praticabili per quei tragitti caratterizzati dalla combinazione di più mezzi di trasporto, arrecando, in tal modo, un danno eccedente a quello già grave stimabile per gli utenti per gli utenti del trasporto pubblico locale”*. Allo stesso modo non può considerarsi fatto eccezionale ed eccedente la specifica normalità dello sciopero nazionale del settore TPL la circostanza indicata in ordinanza per cui *“una prolungata interruzione del servizio di trasporto urbano ed extraurbano autoferrotranviario possa procurare disagio agli utenti, oltre che per la durata dell’astensione, anche negli intervalli di tempo impiegati per il raggiungimento della completa funzionalità del servizio all’inizio delle fasce orarie garantite, coincidenti con il periodo di massima richiesta dell’utenza, e per la pronta riattivazione dello stesso al termine dello sciopero.”* Ed ancora, non è certo possibile considerare eccedente necessità ed urgenza, si da rendere legittimo il potere di precettazione governativo, il fatto che *“in una giornata feriale di elevata mobilità di tipo pendolare gli studenti e lavoratori, le modalità di espletamento delle astensioni collettive in parola provocheranno, in particolar modo nelle aree metropolitane e nelle aree caratterizzate dalla sola presenza del servizio di Trasporto Pubblico Locale, un massiccio ricorso a forme di mobilità individuali con gravi ripercussioni sul traffico e la sicurezza stradale.”* Ed ulteriormente, non può essere ragione *“straordinaria”* il fatto che *“gli effetti ultrattività prodotto dalle astensioni così come attualmente articolate renderanno altamente probabile la permanenza nei luoghi di accesso al servizio di un numero elevato di persone con probabili situazioni di criticità anche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.”* Operando nel senso seguito dal Ministro lo stesso esonda dai poteri che la legge conferisce al Governo di fatto sostituendosi al legislatore e prevedendo – cosa che la legge non fa – il divieto di sciopero nazionale di un’intera giornata nel settore del trasporto Pubblico Locale, in palese violazione della legge, degli strumenti da essa previsti per il contemperamento dei diversi diritti scavalcando l’organismo di garanzia legislativamente previsto e le modalità che la legge prevede per l’individuazione delle regole in ciò ponendosi in netto contrasto con la

previsione di cui all'art. 40 della costituzione per cui "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". Il potere *extra ordinem* è attribuito al Governo in situazioni gravissime non altrimenti disciplinabili in via generale ed stratta.

E che il Ministro abbia inteso intervenire non per affrontare, con uno strumento amministrativo di natura straordinaria, in presenza di "*imminente e grave pregiudizio*", una situazione specifica altrimenti non disciplinabile ma dettare regole di natura generale, limitative del diritto di sciopero, sostituendosi al legislatore, è evidenziato in modo quanto mai lampante dalla circostanza per cui il Ministro abbia reiterato l'ordinanza di precettazione con riguardo allo sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale, con un sostanziale "*copia e incolla*", per ben tre volte in occasione degli scioperi del 29 settembre, del 27 novembre e del 15 dicembre 2023.

Né peraltro può essere considerato elemento valido di motivazione dell'ordinanza presentemente impugnata il seguente passaggio: "*TENUTO CONTO, inoltre, del maggiore aumento della mobilità in una giornata, quale quella del 15 dicembre nell'imminenza delle prossime festività, per il considerevole flusso turistico già in atto e per l'incremento degli spostamenti ordinari correlati alle numerose manifestazioni ed eventi organizzati su tutto il territorio nazionale;*"

Ciò in quanto la richiamata regolamentazione dello sciopero nel Trasporto Pubblico Locale, all'art. 4, "*franchigie*", esclude dallo sciopero il periodo definito di più intenso traffico che va dal 17 dicembre al 7 gennaio. Non può certo l'ordinanza ministeriale – salvo specifici motivati e altrimenti imprevedibili motivi certamente mancanti nell'atto impugnato – estendere arbitrariamente il periodo di franchigia individuando giorni diversi da quelli previsti dalla normativa, già ampiamente restrittiva.

Né sul punto può essere considerato motivo di riduzione della durata dello sciopero sul piano nazionale il richiamo ad una vicenda circoscritta localmente quale l'astensione collettiva proclamata per il 14 dicembre 2023 da alcune organizzazioni Sindacali sul bacino di utenza servizio dalla società Trenord già segnalato dalla Commissione di Garanzia, unico soggetto legittimato a valutare l'idoneità dell'astensione anche con riferimento alla c.d. rarefazione oggettiva. Valutazione che, come già anticipato, è stata effettuata dalla Commissione di Garanzia proprio in punto di rarefazione oggettiva con la richiamata nota del 30 novembre, alla quale le OO.SS. hanno ottemperato e della quale si dà atto nell'ordinanza impugnata.

Non può, quindi, che ribadirsi in questa sede che la durata dell'astensione collettiva è scrupolosamente regolamentata dal richiamato accordo siccome integrato dalla regolamentazione provvisoria da parte della Commissione di Garanzia. Tale regolamentazione contempla la possibilità di addivenire ad uno sciopero nazionale della durata di 24 ore, ferma restando la

previsione delle prestazioni indispensabili nelle fasce orarie di garanzia maggiore afflusso dell'utenza, solo a valle dell'esperimento di procedure di raffreddamento e di conciliazione, tutte regolamentate nel richiamato accordo (artt. 2 e 3) come momento culminante di vertenze sindacali non definite a seguito dell'effettuazione di scioperi di durata oraria minore. L'art. 12 del richiamato accordo espressamente vieta che la prima astensione superi le quattro ore di servizio e pone comunque quale limite per gli eventuali scioperi successivi la durata dell'intera giornata lavorativa. Tutti limiti e prescrizioni rispettati nel caso di specie tanto che nessuna censura e/o invito è stato espresso dalla Commissione di Garanzia.

Eccesso di potere per sviamento

Oltre che per i motivi sopra delineati è palese che l'operato del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti rientra nella figura sintomatica dello sviamento utilizzando il potere attribuito dall'art. 8 della legge 145/1990 per uno scopo diverso da quello stabilito dalla legge stessa che, lo ricordiamo, prevede la possibilità di limitare il diritto di sciopero solo nel caso in cui "sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente.." e non al fine di imporre una durata massima non prevista dalla norma. Ciò risulta chiaro dalle dichiarazioni dello stesso Ministro che in più di un'occasione ha affermato espressamente che: "Scioperare per 4 ore è legittimo, per 24 ore no" e ciò indipendentemente dalla costatata presenza dei presupposti necessari per l'esercizio del potere previsto dall'art. 8 della legge 146/90.

Al Presidente del TAR del Lazio

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX ART. 56 D.LVO 104/2010

Sussiste nel caso di specie sia il requisito del *fumus boni iuris*, per le ragioni esposte nei motivi di ricorso, che il requisito del *periculum in mora* considerato che l'astensione è fissata per il giorno 15 dicembre 2023 e che la mancata sospensione dell'ordinanza impedisce ai lavoratori di astenersi dal lavoro per la durata prevista in quanto li espone a sanzioni di entità tale da non rendere possibile l'assunzione del rischio delle stesse, ovvero del rischio che in carenza di sospensione dell'ordinanza alla prima udienza utile, le sanzioni possano essere confermate, e pregiudica l'attività propria dell'organizzazione sindacale ricorrente e la sua capacità di determinare la mobilitazione dei lavoratori interessati.

Ciò impone la immediata sospensione o emanazione della misura cautelare che consenta alla ricorrente di mantenere la giornata di astensione programmata per la durata di 24 ore senza pregiudizio per gli utenti per i quali sono assicurate le fasce orarie di garanzia.

Pertanto, il sottoscritto difensore nell'interesse delle Organizzazioni sindacali ricorrenti chiede all'Ill.mo Presidente di provvedere con decreto ex art. 56 D.Lvo 104/2010, previa eventuale audizione delle parti ai sensi dello stesso art. 56 c.p.a., all'adozione della misura cautelare idonea con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla fissazione della trattazione collegiale alla prima udienza utile.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Considerato che sussiste nel caso di specie sia il requisito del *fumus boni iuris*, per le ragioni esposte nei motivi di ricorso, che il requisito del *periculum in mora* considerato che l'astensione è fissata per il giorno 15 dicembre 2023, chiede di sospendere gli atti impugnati al fine di consentire la effettuazione dello sciopero del 15.12.2023 con ogni conseguente statuizione.

Al Presidente del TAR del Lazio

ISTANZA ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 t.U. 104/2000

Per quanto occorre al fine di ottenere una pronunzia in ordine alla richiesta di sospensiva ed adozione delle misure cautelari necessarie, considerato che l'astensione è fissata per il giorno 15.12.2023 si chiede che il Presidente voglia concedere con decreto ai sensi di legge l'abbreviazione dei termini e conseguentemente fissare alla prima udienza utile la camera di consiglio per discussione della domanda di sospensiva e delle misure cautelari.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso annullare gli atti impugnati, previo accoglimento delle domanda cautelare ex art. 56 c.p.a, e comunque previa sospensione dei provvedimenti impugnati per consentire alle Organizzazioni sindacali ricorrenti il mantenimento dell'astensione di 24 ore programmata del 15 dicembre 2023.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) ordinanza n. 198 T, adottata in data 12.12.2023 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini;
- 2) DPCM del 29.11.2022;

- 3) dell'ordinanza n. 197/T del 24.11.2023;
- 4) proclamazione/riposizionamento astensione di 24 ore nel trasporto pubblico locale al 15 dicembre 2023;
- 5) indicazione della Commissione di Garanzia del 30 novembre 2023;
- 6) ottemperanza alle prescrizioni della Commissione di garanzia;
- 7) accordo nazionale del 28 febbraio 2018 integrato dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili in materia di esercizio del diritto di sciopero del servizio del Trasporto Pubblico Locale, adottata dalla Commissione di Garanzia con delibera del 23.4.2018;

Si dichiara ai fini del contributo unificato è di € 650,00 che la presente causa è di valore indeterminabile in materia di Pubblico Impiego.

Avv. Claudio Giangiacomo

avv. Giuseppe Lo Mastro

Firmato digitalmente da: GIANGIACOMO
CLAUDIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 13/12/2023 16:12:02